



SCHEDA INFORMATIVA PER GLI ASSICURATI

Continuazione dell'assicurazione in caso di scioglimento del rapporto di lavoro dopo il compimento dei 58 anni di età (art. 47a LPP)

Coloro che hanno già compiuto i 58 anni di età e il cui rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro hanno la possibilità di mantenere l'assicurazione contro i rischi invalidità e decesso presso la cassa pensioni dell'ex datore di lavoro. Inoltre è possibile continuare ad accumulare gli averi di vecchiaia e percepire una rendita di vecchiaia al pensionamento.

Requisiti

Per poter sfruttare questa possibilità, è necessario essere assicurati presso la Fondazione collettiva LPP o la Fondazione collettiva Allianz Pension Invest e soddisfare i seguenti requisiti:

- l'assicurato ha compiuto i 58 anni di età ma non è ancora andato in pensione (parziale) né riporta un'invalidità del 70 % o superiore;
- il rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro;
- l'assicurato dispone di un avere di vecchiaia attivo presso la Fondazione;
- l'ex datore di lavoro ha un contratto di affiliazione con la Fondazione;
- l'assicurato ha richiesto alla Fondazione la continuazione dell'assicurazione tramite il modulo «Notifica di uscita dal servizio / Richiesta di continuazione dell'assicurazione (art. 47a LPP)», disponibile al link www.allianz.ch/lpp-assicurati, entro 30 giorni dalla data di scioglimento del rapporto di lavoro.

Buono a sapersi

- L'assicurato può scegliere se continuare ad assicurare solo i rischi invalidità e decesso oppure anche il risparmio a fini pensionistici indicando l'opzione desiderata sul modulo per la richiesta di continuazione dell'assicurazione. L'opzione di risparmio a fini pensionistici, con relativo versamento di contributi, può essere successivamente revocata una sola volta tramite domanda scritta.
- L'assicurato deve versare la totalità dei contributi, ovvero sia i propri in qualità di lavoratore sia quelli del datore di lavoro. L'importo da corrispondere sarà quindi maggiore di quello versato durante l'attività lavorativa. Per maggiori informazioni sull'ammontare complessivo dei contributi è possibile contattare il nostro servizio clienti.
- Il mantenimento dell'assicurazione decorre dalla data di scioglimento del rapporto di lavoro.
- Il mantenimento dell'assicurazione termina:
 - alla fine di un qualsiasi mese dietro disdetta dell'assicurato;
 - qualora l'assicurato aderisca a un altro istituto di previdenza trasferendovi più dei 2/3 della propria prestazione di uscita;
 - in caso di invalidità o decesso dell'assicurato (se l'invalidità è parziale viene mantenuta l'assicurazione relativa alla componente attiva);
 - in caso di disdetta da parte della Fondazione per mora di pagamento dell'assicurato;
 - al più tardi al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.
- La continuazione dell'assicurazione prevede il mantenimento delle prestazioni precedentemente assicurate sulla base dell'ultimo salario assicurato (eccezione: il termine di attesa per la rendita di invalidità è di 12 mesi).
- L'aver di vecchiaia continua a essere remunerato come prima.
- Se l'assicurazione viene mantenuta per più di 2 anni, le prestazioni devono essere percepite sotto forma di rendita (non è più possibile richiedere un'erogazione di capitale).
- Non è prevista la possibilità del pensionamento parziale.
- Resta possibile effettuare il riscatto di anni assicurativi e finanziare la proprietà abitativa mediante i fondi della previdenza professionale.
- Se il precedente datore di lavoro cambia istituto di previdenza, anche gli ex dipendenti che fruiscono della continuazione dell'assicurazione vengono trasferiti al nuovo istituto di previdenza.

Procedura amministrativa

- L'assicurato deve chiedere alla Fondazione la continuazione dell'assicurazione mediante il modulo «Notifica di uscita dal servizio / Richiesta di continuazione dell'assicurazione (art. 47a LPP)» (disponibile al link www.allianz.ch/lpp-assicurati) entro massimo 30 giorni dalla data di scioglimento del rapporto di lavoro.
- Nel modulo di richiesta l'assicurato deve indicare se, oltre ad assicurare i rischi invalidità e decesso, desidera anche continuare a versare contributi di risparmio sull'aver di vecchiaia.
- Una volta presentata la richiesta, l'assicurato riceve l'attestato di previdenza, la fattura dei contributi e ulteriori informazioni sul mantenimento dell'assicurazione.
- I contributi devono essere versati entro 90 giorni dalla data di scioglimento del rapporto di lavoro o, in caso di precedente incapacità lavorativa, entro 90 giorni dalla data di uscita dall'assicurazione.

Per ulteriori informazioni sulla continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 47a LPP si rimanda alla pagina www.allianz.ch/lpp-assicurati.

Allianz Suisse

T 0800 22 33 44 | contact@allianz.ch | allianz.ch | [allianzsuisse](http://allianzsuisse.ch)   

Si applicano le condizioni contrattuali di Allianz Suisse.